



PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza in materia di scuole nautiche

| | |
|---------|---|
| ART. 1 | OGGETTO |
| ART. 2 | DEFINIZIONE |
| ART. 3 | AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA |
| ART. 4 | DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SCUOLA NAUTICA |
| ART. 5 | REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE |
| ART. 6 | REQUISITI DI IDONEITA' DEI LOCALI |
| ART. 7 | MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE |
| ART. 8 | UNITA' DA DIPORTO |
| ART. 9 | ORGANICO DELLE SCUOLE NAUTICHE |
| ART. 10 | DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA |
| ART. 11 | DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' |
| ART. 12 | CENTRI DI ISTRUZIONE |
| ART. 13 | SCUOLE DI ISTRUZIONE PER LA NAUTICA |
| ART. 14 | AUTOSCUOLE |
| ART. 15 | VIGILANZA E SANZIONI |
| ART. 16 | TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE |
| ART. 17 | TRASFORMAZIONE E VARIAZIONE DELL'IMPRESA |
| ART. 18 | CAMBIO LOCALI O TRASFERIMENTO DI SEDE |
| ART. 19 | TESSERA DI RICONOSCIMENTO |
| ART. 20 | DISPOSIZIONI FINALI |

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sulle scuole nautiche che esercitano l'attività sul territorio provinciale, attribuite alla Provincia ai sensi del D. Lgs. n° 112/98 art. 105, comma 3 lett. A "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 2 (Definizione)

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili caratterizzate da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove sono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

3. Per gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal D.M. 19/08/91, n° 389, denominati "Centri d'istruzione per la nautica", non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 2, del D.M. n. 146/2008.

La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. L'attività di scuola nautica può essere svolta previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo art. 14. anche da parte dei seguenti soggetti:

- dalle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95, n. 317;
- persone fisiche e giuridiche che al 17/01/1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 431/97, gestivano scuole di istruzione per la nautica.

5. La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

7. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia.

Articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica)

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Teramo qualora essa sia svolta sul territorio provinciale, previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede principale la scuola nautica o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in funzione della competenza.

2. L'autorizzazione può essere richiesta per l'esercizio dell'attività di scuola nautica per il conseguimento delle patenti nautiche di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.M. 29/07/2008 n. 146:

- **patenti di categoria A** : abilitano al comando e alla condotta di natanti e imbarcazioni da diporto (a motore, a vela, a propulsione mista) pari o inferiore a 24 metri, per le seguenti specie di navigazione:
 - a) entro dodici miglia dalla costa;
 - b) senza alcun limite dalla costa.
- **patenti di categoria B** : abilitano al comando delle navi da diporto.
- **patente di categoria C** : abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri coloro che sono affetti dalle patologie di cui all'allegato I, paragrafo 2 del D.M. 146/2008.

Coloro che sono in possesso della patente di categoria B possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri.

3. L'autorizzazione deve essere permanentemente affissa, in modo ben visibile, nei locali sede dell'attività di scuola nautica.

Articolo 4

(Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia.

2. La domanda, in competente bollo, - da compilare secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente regolamento - deve essere sottoscritta dal titolare (in caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (in caso di società) e contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione della scuola;
- b) le tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- c) la localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie (cosiddette Unità Locali).

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente e i dati anagrafici:

- a) del titolare, se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci, se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi e di idoneità morale di cui al successivo articolo 5;
- b) Ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
- c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

d) dichiarazione e documentazione comprovante la proprietà e/o disponibilità giuridica dei locali i quali devono avere le caratteristiche di cui al successivo articolo 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

e) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente al successivo articolo 7;

f) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

dichiarazione relativa alla disponibilità delle dotazioni nautiche con la relativa eventuale indicazione delle quantità, così come previsto dal successivo articolo 8;

copia della Licenza di Abilitazione alla Navigazione dell'imbarcazione da diporto impiegata per le attività didattiche,

copia della documentazione relativa alla copertura assicurativa nonché del titolo di possesso o di disponibilità della medesima unità. Qualora venisse impiegato un natante, copia di documento attestante la disponibilità dell'unità e copia del certificato di conformità alla marcatura CE da cui si possa riscontrare il numero di persone trasportabile e il tipo di navigazione effettuabile ai sensi della direttiva 94/25/CE;

g) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

→Aziende o Istituti di credito;

→Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.285,00;

L'attestazione di affidamento di cui al precedente comma g) va riferita ad un importo di € 25.822,84 e deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 Maggio 1995 n. 317 per le autoscuole.

h) dichiarazione inerente l'iscrizione alla CCIAA

i) dichiarazione composizione societarie con autocertificazione di requisiti morali soci

l) dichiarazione composizione organico tecnico

5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

6. La Provincia provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta. In tal caso i termini saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Articolo 5 **(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti personali, morali, professionali ed economici:

a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

b) aver raggiunto la maggiore età;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423 e dalla legge 31/05/65, n.575 e successive mod ed integ., non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore a 3 anni e di non avere procedimenti penali pendenti, non essere stato sottoposto con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1 numeri 2 e 4 del codice penale, non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio o per uno dei reati di cui agli artt.73 comma 1 e 74 del D.P.R. 309/90 e agli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .

Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta una causa riabilitativa.

d) non essere stato dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

f) avere la capacità finanziaria di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

Il titolare dell'autorizzazione deve detenere la gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

4. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, per l'attività di Scuola Nautica;

b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dal successivo articolo 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

c) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui al successivo articolo 7;

d) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 **(Requisiti di idoneità dei locali)**

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1.50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.

2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.

4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;

d) 1 tavolo da carteggio.

Articolo 7 **(Materiale per le lezioni teoriche)**

1. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti strumenti, sussidi e documentazione:

A. STRUMENTI

- Bussola marina;

- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;

- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

B. SUSSIDI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;

- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;

- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;

- tavole per il calcolo delle rette d'altezza; (solo per patenti senza limiti)

- carte di analisi meteorologica; (solo per patenti a vela e senza limiti)

- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; (solo per patenti senza limiti)

- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;

- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;

- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala; (solo per patenti a vela)

- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;

- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;

- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);

- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
 - elenco dei fari e segnali da nebbia;
 - portolano del Mediterraneo;
 - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.
3. I sussidi di cui alla precedente lett. B con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Articolo 8 (Unità da diporto)

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di patente da conseguire:
- a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml. 24, rispettivamente:
1. entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
 2. senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.
- b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.
3. Le unità devono essere fornite dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte in relazione alla navigazione svolta. Le stesse devono inoltre esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, di dimensione minima pari a cm. 100 per 20.
4. Durante le esercitazioni pratiche, gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 31, comma 2 del D.M. 29/07/2008 n. 146. I mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti purchè a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'allievo aspira a conseguire.
5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici, corredate di copia dei documenti di bordo e dei documenti assicurativi (contrassegno e certificato di assicurazione) devono essere richieste alla Provincia e da essa autorizzate, previa valutazione dell'idoneità da parte del Capo del Compartimento Marittimo, nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, o dal Direttore del Dipartimento Provinciale dei Trasporti Terrestri, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 comma 1.
6. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.

Articolo 9 (Organico delle scuole nautiche)

1. La scuola nautica deve avere almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di condotta e comando oppure un soggetto unico che cumuli entrambe le funzioni.
2. I titolari, i soci o gli amministratori possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore purchè in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) seguenti.
3. Nel caso in cui la scuola nautica rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato dalla Provincia ad utilizzare, quale supplente temporaneo e per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore già autorizzato presso un'altra scuola nautica, in modo da assicurare il regolare funzionamento della scuola in relazione al numero degli allievi. Qualora la carenza di insegnanti ed istruttori si protragga oltre il termine di sei mesi all'uopo concessi, l'autorizzazione viene sospesa, per un periodo comunque non superiore a tre mesi, allo scadere dei quali, l'autorizzazione decade.
4. La scuola nautica può utilizzare insegnanti ed istruttori a tempo pieno o parziale, lavoratori autonomi o con rapporto di lavoro dipendente o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente. Gli insegnanti e gli istruttori dipendenti devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, nella quale dichiarano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti Pubblici o di Aziende Private, oppure, in caso contrario, devono produrre il nulla-osta dei predetti.
5. La scuola nautica è tenuta a comunicare la variazione della composizione dell'organico tecnico della scuola entro quindici giorni.
6. Al personale insegnante di più scuole nautiche appartenenti ad uno stesso titolare o società è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati dalla Provincia all'esercizio dell'attività. Pertanto i titolari o i rappresentanti legali delle scuole nautiche devono richiedere l'autorizzazione ad inserire nel proprio organico gli insegnanti ed istruttori che intendono utilizzare inviando alla Provincia apposita domanda in bollo, corredata della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

a) per gli insegnanti di teoria

- idoneità morale, di cui all'art. 5 comma 1 lett. c, come per il titolare della scuola nautica;

- diploma di istruzione di 2° grado;

- almeno uno dei seguenti titoli di cui al comma 6 dell'art. 42 del D.M. 29/07/2008 n. 146 come di seguito specificati:

1. soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008;
2. titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
3. docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
4. ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
5. patente nautica per la navigazione senza alcun limite, conseguita da almeno cinque anni;
6. per la navigazione a vela l'attività di insegnamento è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana vela o dalla Lega navale italiana.

a) per gli istruttori di pratica nautica

- idoneità morale, di cui all'art. 5 comma 1 lett. c, come per il titolare della scuola nautica;

- licenza di scuola dell'obbligo;
- patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire, così come previsto dall'art. 31 comma 1 del D.M. 29/07/2008 n. 146.

8. La Provincia, esaminata la documentazione ed accertato il possesso dei requisiti predetti, rilascia alla scuola nautica l'autorizzazione all'inserimento dell'insegnante e/o istruttore nell'organico del personale ed il tesserino di riconoscimento dell'insegnante/istruttore con l'indicazione delle mansioni riconosciutegli. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante/istruttore, il titolare è tenuto a restituire immediatamente alla Provincia il tesserino.

Articolo 10 **(Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica)**

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e documenti:

- Registro di iscrizione degli allievi, che deve contenere la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per l'esercitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto, la data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche e il relativo esito, annotazione e data del trasferimento dell'alunno se la scuola aderisce ad un centro d'istruzione;
- Registro delle lezioni teoriche, dove devono essere indicati il numero di riferimento del registro di iscrizione, le generalità di ciascun allievo, il numero complessivo delle ore di lezione e la valutazione dell'insegnante sulla preparazione teorica;
- Registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al centro d'istruzione, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto (non necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna del registro di iscrizione degli allievi).

2. I centri di istruzione sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche.

3. I registri suddetti, tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologico, prima del loro utilizzo devono essere timbrati e numerati in ogni pagina dal competente ufficio della Provincia, previo pagamento di una somma in misura stabilita in apposita delibera di Giunta Provinciale, e tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.

Articolo 11 **(Disciplina dell'attività)**

1. All'interno dei locali della scuola nautica devono essere esposti al pubblico l'atto di Autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dalla Provincia di Teramo ed una tabella che deve indicare, in modo chiaro e per esteso, quanto segue:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) le tariffe applicate;
- c) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia di Teramo;
- d) l'orario di apertura al pubblico;

e) la firma del titolare della scuola.

2. Previa richiesta scritta alla Provincia, possono essere autorizzate, per documentata necessità, sospensioni dell'attività per un periodo non superiore a 90 giorni, eventualmente rinnovabili, con provvedimento del Dirigente, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività verrà revocata d'ufficio.

3. In caso di impedimento motivato del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi oppure può consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica previa nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito.

Articolo 12 (Centri di istruzione)

1. A due o più scuole nautiche autorizzate è data facoltà di consorziarsi secondo quanto disposto dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile e costituire Centri di Istruzione nautica. Essi devono indicare alla Provincia:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del centro di istruzione;
- c) le generalità degli istruttori;

d) l'ubicazione della sede del Centro d'Istruzione. I locali da adibire a tale scopo devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

2. Se le singole scuole nautiche demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione dei corsi teorici devono, in aggiunta, indicare alla Provincia le generalità degli insegnanti.

3. Il Centro di Istruzione deve essere dotato di:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui al precedente articolo 7

I locali, se al Centro di Istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, devono avere le caratteristiche di cui al precedente articolo 6.

4. Il responsabile del Centro di Istruzione deve essere in possesso di autorizzazione di scuola nautica.

5. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessari per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non di quelli inviati al Centro di Istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro.

7. La Provincia di Teramo, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, autorizza i Centri di Istruzione.

Articolo 13 (Scuole di istruzione per la nautica)

1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A., che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/1997 gestivano scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell' autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia, ai sensi del Decreto n. 146/2008.

2. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/1997.

3. L 'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti relativi ai locali, alle attrezzature marinesche, agli strumenti e mezzi nautici e al materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

Articolo 14 (Autoscuole)

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinesche, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

Articolo 15 (Vigilanza e sanzioni)

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.

Nell'espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti nautiche, le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza della Provincia. I funzionari della Provincia e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.

2. La vigilanza tecnica viene svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

- a) la capacità didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che non ha superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi;

Per l'espletamento della funzione della vigilanza la Provincia può avvalersi della collaborazione degli Uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio e dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri .

3. In occasione delle ispezioni, effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica o del Centro di Istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare dell'autorizzazione mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il titolare dell'autorizzazione della scuola nautica o del Centro di Istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di notifica, deve far pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffiderà il titolare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di trenta giorni, semprechè di lieve entità.

5. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della diffida.

6. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) siano state emanate due diffide in un triennio;
- b) il titolare faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori privi dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica senza che la Provincia abbia dato le necessarie autorizzazioni.
- f) la scuola rimanga sprovvista del personale componente l'organico tecnico ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento

7. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo (insegnanti e istruttori) dopo il provvedimento di sospensione;
- f) per espressa rinuncia;
- g) per trasferimento del complesso aziendale
- h) per trasformazione societaria.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene revocata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.

8. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 11 dell'art 123 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica di cessazione della relativa attività, ordinata, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada o quelle altrimenti applicabili.

10. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce alla condotta su unità di scuole nautiche senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti e essere a ciò autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'art 123 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Articolo 16 (Trasferimento del complesso aziendale)

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei requisiti prescritti.

2. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.

3. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della Provincia al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Articolo 17 (Trasformazione e variazione dell'impresa)

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in

sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante e contestualmente revoca dell'autorizzazione precedente.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale o atto deve essere comunicata alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si provvede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

4. La nuova autorizzazione decorrerà dalla data di presentazione della relativa istanza.

Articolo 18 (Cambio locali o trasferimento di sede)

Il cambio dei locali o il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di specifica autorizzazione della Provincia, previo accertamento della idoneità dei locali nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 19 (Tesserina di riconoscimento)

Il titolare, i soci ed il personale dipendente, per accedere agli uffici pubblici, dovranno dotarsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

La validità dei tesserini di riconoscimento è di anni cinque, dalla data del rilascio, ed alla scadenza devono essere rinnovati.

Gli importi dei diritti amministrativi da versare a questo Ente per il rilascio dei suddetti tesserini e per il rinnovo quinquennale degli stessi, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

Articolo 20 (Disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è approvato.